

Milano, 12 giugno 2024  
PROT. N.1142/2024  
**CIRCOLARE URGENTE N. 339**

Ai Signori  
Sindaci  
Assessori competenti  
Segretari comunali  
Responsabili di settore  
Organi ANCI Lombardia

**Oggetto:**

**“Richiesta pareri sul progetto di legge regionale che disciplina gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale”.**

Gentilissime/i,

In merito al progetto di legge della Regione Lombardia concernente la disciplina per la regolamentazione degli insediamenti della logistica di rilevanza sovracomunale, in data 16 maggio 2024, la Direzione Generale Infrastrutture e Opere ha presentato, durante il Tavolo del "Patto per lo Sviluppo", la proposta allegata.

Il 27 maggio 2024, l'Assessore regionale Claudia Terzi ha convocato un incontro di approfondimento rivolto ai principali stakeholder e agli enti interessati, con l'obiettivo di raccogliere spunti e suggerimenti utili riguardo alle normative di settore e alle relative procedure di revisione.

A seguito di tali incontri, ANCI Lombardia ha istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di analizzare i contenuti della proposta e formulare i primi contributi. Questa attività si inserisce nel protocollo di collaborazione tecnica tra la Direzione Generale Territorio e ANCI Lombardia.

Considerati i tempi ristretti dell'iter di presentazione della proposta di legge, si richiede ai Comuni di inviare ulteriori contributi sulla base della proposta allegata, entro e non oltre lunedì 17 giugno 2024.

Si precisa inoltre che, in data 5 agosto 2021, ANCI Lombardia aveva trasmesso alle Direzioni Generali competenti un documento di indirizzo generale, nel quale, oltre a offrire la massima disponibilità a un confronto tecnico, venivano individuati alcuni aspetti dirimenti riguardanti l'impatto della logistica sul territorio lombardo.

In tale documento, si evidenziavano due aspetti principali:

**1. Temporalità dell'azione regolativa della Regione:**

- Si sottolineava come le dinamiche insediative della logistica e l'accelerazione di tali dinamiche avrebbero potuto aggravare le pesanti esternalità sulle comunità locali direttamente coinvolte, quali traffico, emissioni, erosione della piattaforma agricola, e compromissione del paesaggio, senza possibilità di mitigare i proposti insediamenti in funzione degli effetti cumulativi rilevanti.
- Si suggeriva di operare su due fronti complementari:

- **Provvedimenti di urgenza:** motivati da evidenti criticità (potenzialmente aggravabili), funzionali a stabilizzare la situazione attuale mediante l'introduzione di fattori condizionanti e necessità di compensazioni territoriali, al fine di definire tempi adeguati a un contenuto regolativo più organico.
- **Nuovo dispositivo legislativo:** volto a affrontare non solo le esternalità fisico-spaziali, ma anche le ricadute sociali, economiche e occupazionali del rapporto tra produzione, logistica, distribuzione e consumo.

## 2. Dimensione Regolamentativa:

- Si suggeriva l'adozione di contenuti complementari e sinergici:
  - **Contenuti rimediali e di sfavore:** con la definizione di regole, criteri, indirizzi e condizioni di tipo rimediale per risolvere situazioni territoriali problematiche e di sfavore per rendere oneroso l'insediamento della logistica in territori sensibili, fragili o con necessità di interventi perequativi, mitigativi e compensativi, rendendo tali investimenti meno convenienti.
  - **Positive Planning:** costruzione delle condizioni per orientare la pianificazione verso l'attrazione e promozione di interventi di logistica evoluta, in condizioni territoriali adatte (paesistico-ambientali e infrastrutturali), innescando o consolidando una filiera produttiva ad alto valore aggiunto con ricadute economiche e sociali positive.

Insieme alle indicazioni contenute nella revisione generale del PTR licenziata dalla Giunta Regionale nell'ottobre 2022, in termini di criteri e valutazioni per la logistica, anche il progetto di legge regionale che disciplina gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale risponde in parte alle indicazioni suggerite nel 2021.

La prima valutazione positiva è quella di essere arrivati alla presentazione di una proposta di legge strutturata. Una proposta orientata a raccogliere positivamente le azioni promosse in questi anni dalle province e dalla CM senza ledere l'autonomia degli enti locali. In altri termini, se abbiamo ben interpretato la proposta, il "combinato disposto" tra il testo di legge e la successiva deliberazione dei criteri/indirizzi (si rimanda all'art. 3) dovrebbe assicurare un processo di pianificazione non gerarchico tra i diversi livelli istituzionali coinvolti nei processi di governo delle trasformazioni urbanistiche e territoriali innescate dagli insediamenti della logistica.

Di seguito analizzeremo i contenuti del progetto di legge della Regione Lombardia concernente la disciplina per la regolamentazione degli insediamenti della logistica di rilevanza sovracomunale, distinguendo gli aspetti generali da quelli più specifici indicati nei diversi articoli.

In prima istanza, si valuta positivamente la scelta operata dalla legge di indirizzare l'azione normativa e regolamentativa facendo leva sulla normativa vigente, senza quindi introdurre ulteriori livelli legislativi "speciali" e/o "settoriali". La proposta si struttura in relazione alla LR 12/2005, introducendo modifiche volte a disciplinare i processi di pianificazione territoriale per la localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale e le procedure per la valutazione di compatibilità delle proposte di intervento finalizzate alla realizzazione o all'ampliamento di insediamenti già esistenti.

In questa prima fase di commento alla legge, richiamiamo schematicamente i principali passaggi normativi evidenziando alcune prime valutazioni generali:

- **Art. 1:** Fornisce la definizione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale (piattaforme logistiche non intermodali, centri di magazzinaggio e simili, depositi merci o veicoli superiori a 3 ettari). Nella definizione di ambiti o aree di rilevanza sovracomunale è necessario esplicitare con maggiore chiarezza la natura delle stesse in modo da meglio orientare la successiva azione da parte delle Province/CM. In altri termini, è opportuno che già nel testo di legge, indipendentemente dai criteri regionali di successiva emanazione, sia chiara la natura di tali ambiti. Tali ambiti, a nostro avviso, non dovendo essere espressione di una specifica perimetrazione fisico-spaziale ma di una “vocazionalità” territoriale/urbana più estesa e omnicomprensiva di principi tra di loro diversi e articolati, devono trovare anche nel testo di legge un esplicito riferimento.
- **Art. 3:** La Regione approverà con D.G.R i criteri per la definizione degli ambiti territoriali idonei alla loro localizzazione. I principi e, in parte, anche alcuni elementi puntuali richiamati nello stesso articolo devono mantenere la loro valenza generale per non essere tradotti/interpretati come “indicatori” funzionali all’individuazione di specifiche aree d’intervento. In questo modo si rafforza l’orientamento della norma verso criteri di indirizzi generali e non direttamente attuativi.
- A seguito dell’approvazione dei criteri regionali e sulla base di essi, le Province, tenendo conto delle previsioni dei piani comunali (con riferimento agli ambiti della rigenerazione), dovranno approvare una variante ordinaria (con l’acquisizione del parere della Regione) ai loro strumenti PTCP per individuare gli ambiti idonei a ospitare attività logistiche di rilevanza sovracomunale; anche la CM dovrà individuare gli ambiti idonei nel PTM mediante rivalutazione delle indicazioni del PTM sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale, in sede di Conferenza permanente Regione-Città metropolitana ex L.R. 32/2015). Questo passaggio assume una particolare rilevanza. A nostro avviso il tema del ‘governo’ degli insediamenti logistici non può essere ‘governato’ con modalità unicamente autoritative. In questa fase di analisi della proposta legislativa, riconosciamo una volontà della Regione di agire su ‘principi direttivi’. Questo orientamento dovrà essere mantenuto anche nello sviluppo successivo dei criteri per assicurare nella fase di intervento delle Province e CM una modalità di intervento collaborativo tra enti territoriali.
- Fino all’individuazione degli ambiti nei PTCP e nel PTM, o, a regime, dopo la loro individuazione nel caso di previsioni comunali difformi da tali ambiti, si attiva come indicato dall’art. 5 una intesa di co-pianificazione (la cui procedura è anch’essa da disciplinare con D.G.R). L’intesa di co-pianificazione è attivata dal Comune interessato. Il tema dell’intesa di co-pianificazione assume una particolare importanza e rilevanza. È fondamentale valutare con attenzione, in fase di definizione dei criteri, le eventuali complicazioni procedurali soprattutto in merito agli endo-procedimenti di valutazione ambientale.
- Fino all’emanazione delle D.G.R sui criteri e sulla procedura dell’intesa, saranno sospesi i procedimenti in itinere relativi ad ambiti superiori ai 3 ettari, ad eccezione di quelli già destinati ad attività logistiche, in ambiti di rigenerazione, dai PGT comunali. Sul punto si ritiene che debba essere attentamente valutata la coerenza dei casi di sospensione della procedura in corso. Infatti, sarebbe sospesa la procedura per gli interventi in cui non sia stata conclusa la verifica della completezza documentale per la VIA (art. 27 bis D.Lgs. 152/2006). Questa sospensione avrebbe quindi effetto su aree già conformate urbanisticamente, in quanto i progetti da assoggettare a VIA vengono redatti solo a valle di questa preconditione. Viceversa, non si sospende la procedura per piani attuativi adottati, dove la conformità urbanistica non è ancora presente e i progetti non sono ancora stati presentati e, conseguentemente, non può essere ancora attivata la procedura di verifica della completezza documentale per la VIA di cui all’art. 27 bis. Se l’interpretazione sviluppata fosse corretta, apparirebbe pertanto come una contraddizione.
- A regime, l’individuazione degli ambiti idonei nei PTCP costituirà previsione prevalente. A nostro avviso, è bene esplicitare con chiarezza che la stessa non può essere ‘tradotta’ come obbligatoria/prescrittiva sugli atti di pianificazione comunale.



- L'impianto normativo prefigurato si applica per le previsioni di insediamenti logistici sovracomunali contenute nei Documenti di Piano, nelle loro varianti, nei Piani Attuativi, nei PII, nei SUAP, nei PAUR (in questi ultimi due casi, una DGR definirà le modalità di coordinamento, come pure il coordinamento con le procedure di valutazione ambientale).

Cordiali saluti.

Maurizio Cabras

Coordinatore Dipartimento Territorio, Lavori Pubblici, Edilizia di ANCI Lombardia